

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD REAL MIRAMARE e della società ASD REAL MIRAMARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianni FILIPPI, violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver pagato all'allenatore, sig. Paolo Righi, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21.06.2014 (Vertenza n. 46/34), pubblicata con C.U. n. 6 S.S. 2013/2014, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

ASD REAL MIRAMARE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni FILIPPI in proprio e nell'interesse della società ASD REAL MIRAMARE, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI e della penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 500,00 nei confronti della società ASD REAL MIRAMARE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio